- ACCORDO SINDACALE –

Addì, 30 novembre 2011, alle ore 10,30, in Firenze, Viale G. Amendola, n.46, presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze,

tra

- l'UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di Firenze,
- l'UNIONE PRATESE degli AGRICOLTORI,
- la FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI di Firenze e Prato,
- la C.I.A. di Firenze,
- la C.I.A. di Prato,

da una parte,

e

- la FLAI – CGIL, territoriale di Firenze,
- la FLAI – CGIL, territoriale e Prato,
- la FAI – CISL di Firenze e Prato;
- la UILA – UIL di Firenze e Prato,

dall'altra parte,

premesso che,

- la produttività del lavoro, corrisponde alla quantità di lavoro necessario per produrre una unità di un bene o di un servizio specifico;

- la competitività, è il livello di capacità concorrenziale di un sistema economico oppure di una singola impresa o associazione;

- l'innovazione, è un'attività di pensiero che, elevando il livello di conoscenza attuale, perfeziona un processo, migliorandolo;

- l'efficienza organizzativa, sono gli strumenti attraverso i quali si cerca di ottimizzare l'utilizzo efficace delle risorse a disposizione dell'impresa durante tutte le fasi del ciclo produttivo o di prestazione dei servizi o dell'attività professionale;

- la redditività, è la crescita del volume d'affari o reddito, oppure la riduzione di costi, oppure la crescita di qualità, accertati con criteri oggettivi;

- l'art.23 , del vigente contratto interprovinciale (territoriale) di lavoro (in sigla C.I.L.) degli operai agricoli, forestali, florovivaisti e semenzieri, di Firenze e Prato, prevede l'erogazione di un salario variabile o per obiettivi (premio di produttività ad personam), secondo determinate modalità previste dall'art.23 stesso, agli operai dipendenti dalle aziende agricole delle due provincie ad indirizzo, vitivinicolo / oleario e orticolo e da quelle florovivaistiche e semenziere;

- con circolari n.3/E del 14 febbraio 2011 e la successiva, di chiarimenti , n.19/E del 10 maggio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono

intervenuti, su quanto disposto dall'art.1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità), in merito all'imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale di cui all'art.53, Decreto Legge 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, relativamente all'anno 2011,

visto,

- l'Accordo sindacale del 10 novembre 2010, inerente l'erogazione del premio di produttività ad personam per l'anno 2010;

- il verbale concernente la riunione del 4 novembre 2011, dell'Osservatorio Interprovinciale, di cui all'art.4, punto 8), del vigente contratto interprovinciale (territoriale) di lavoro (C.I.L.) del 30 dicembre 2008;

- gli articoli - oltre all'art.23 concernente il premio di produttività ad personam - del citato contratto interprovinciale (territoriale) di lavoro (C.I.L.) del 30 dicembre 2008, del vigente C.C.N.L. di categoria del 25 maggio 2010, in cui si individuano gli indicatori di produttività fra le componenti accessorie della retribuzione corrisposta agli operai agricoli, forestali, florovivaisti e semenzieri, che possono dar luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, nei limiti consentiti dalla legge;

hanno convenuto quanto segue :

a) SALARIO VARIABILE O PER OBIETTIVI (PREMIO DI PRODUTTIVITA' AD PERSONAM) 2011 :

Per l'anno 2011, da erogarsi secondo i tempi e le modalità stabilite dall'art.23, vigente C.I.L. 30 dicembre 2008 depositato, ai sensi e per gli effetti art.3, legge nazionale n.402/1996, il 26 gennaio 2009, gli importi orari del premio di produttività ad personam sono i seguenti:

	Operai agricoli	Operai florovivaisti e semenzieri
Operaio Comune	€ 0,08963	€ 0,09098
Operaio Qualificato	€ 0,10005	€ 0,10164
Operaio Specializzato	€ 0,11110	€ 0,11286
Operaio Specializzato Super	€ 0,11504	€ 0,11683

Il premio di produttività ad personam è soggetto a sgravi contributivi ed a detassazione, secondo le norme vigenti.

b) ELEMENTI DI PRODUTTIVITA', DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.53, COMMA 1, DECRETO LEGGE N.78/2010, CONVERTITO IN LEGGE N.122/2010, E ART.1, COMMA 57, LEGGE N.220/2010.

Le Parti convengono, in ragione della peculiarità dell'attività svolta dagli operai del settore agricolo, di individuare le ulteriori componenti accessorie della retribuzione, che rispondono agli elementi indicati dall'art.53, D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni in legge n.122/2010, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate / Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 3/E dell'11 febbraio 2011, presenti nel vigente contratto collettivo interprovinciale (territoriale) di lavoro (C.I.L.) di Firenze e Prato degli operai agricoli, forestali, florovivaisti e semenzieri, del 30 dicembre 2008 e nel C.C.N.L. dei

medesimi operai del 25 maggio 2010, oltreché istituti erogati direttamente dalle aziende, concernenti gli elementi di produttività di cui in premessa.

Tali componenti accessorie, qualora siano stati erogate conformemente alle disposizioni sotto elencate, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale, consistente sull'applicazione per il periodo d'imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10% che potranno essere individuate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, quali somme erogate in correlazione ad elementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa – anche in relazione a quanto avvenuto in materia nelle singole aziende nel biennio 2009-2010 - come di seguito elencate :

- maggiorazione oraria aggiuntiva per il quadro operaio, erogata secondo le disposizioni di cui all'art.11, C.I.L. 30 dicembre 2008;

- lavoro straordinario di cui all'art.18, del vigente C.I.L. 30 dicembre 2008 effettuato in supero all'orario contrattuale di lavoro, distribuito ai sensi art.12, del citato C.I.L. 30 dicembre 2008, secondo le specifiche disposizioni per operai agricoli, forestali, nonché per la parte specifica dell'agriturismo;.

- lavoro straordinario, di cui all'art.19 del vigente C.I.L. 30 dicembre 2008, effettuato in supero all'orario contrattuale di lavoro, distribuito ai sensi dell'art.12, del citato C.I.L. 30 dicembre 2008, parte specifica, operai florovivaisti e semenzieri;

- lavoro straordinario e festivo, per gli addetti al bestiame, di cui all'art.8, legge 22 febbraio 1934, come distribuito, dall'art.12 C.I.L. 30 dicembre 2008, ai sensi dello specifico comma, riferito a tali addetti;

- le giornate di riposo compensativo per festività soppresse e retribuite, per gli operai a tempo indeterminato, così come disciplinato dall'art.17, del vigente C.I.L. 30 dicembre 2008;

- le ferie non godute, nel rispetto delle norme di legge, e retribuite secondo quanto previsto dall'art.14, del vigente contratto interprovinciale del 30 dicembre 2008;

- gli importi e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo che cade in regolari turni periodici di cui all'art.18, del vigente C.I.L. 30 dicembre 2008, per gli operai agricoli e forestali, nonché quanto stabilito dalla parte specifica per gli addetti all'agriturismo;

- gli importi e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo che cade in regolari turni periodici, di cui all'art.19 del vigente C.I.L. 30 dicembre 2008, per gli operai florovivaisti e semenzieri;

- le particolari retribuzioni per lavori da eseguirsi di notte, degli operai agricoli, forestali e degli addetti all'agriturismo convenute direttamente dalle parti individuali, a norma art.18 del vigente C.I.L. del 30 dicembre 2008;

- le particolari retribuzioni per lavoro da eseguirsi di notte, degli operai florovivaisti e semenzieri convenute direttamente fra le parti individuali, ai sensi dell'art.19, del vigente C.I.L. del 30 dicembre 2008;

- le ore recuperate dagli operai agricoli e forestali, ai sensi art.20, C.I.L. 20 dicembre 2008, per le interruzioni, e conseguente sospensione nella giornata dell'rario contrattuale di lavoro

di cui all'art.12, del citato C.I.L., dovute a causa di forza maggiore (avversità atmosferiche, rilevanti difficoltà di mercato che non consentono idonea collocazione del prodotto);

- le ore recuperate, ai sensi dell'art.46, del vigente C.C.N.L. del 20 maggio 2010, per le interruzioni di causa di forza maggiore, e conseguente sospensione dell'orario giornaliero contrattuale di lavoro di cui all'art.12, C.I.L. 30 dicembre 2008, dagli operai florovivaisti e semenzieri;

- il lavoro in supero, nei rapporti di lavoro a tempo parziale, attivati secondo le disposizioni stabilite dall'art.17, del C.C.N.L. 25 maggio 2010.

Sono altresì da considerare elementi di produttività, eventualmente erogati direttamente dalle aziende, in base a precisi metodi di calcolo, in relazione a quanto già avvenuto nelle singole aziende nel biennio 2009/2010:

- premi di risultato riferiti al raggiungimento di determinati obiettivi;
- premi di produttività in relazione ad aumenti di competitività, innovazione, efficienza organizzativa e redditività, di cui in premessa;
- lavoro straordinario forfetizzato, purchè conforme a quanto stabilito dalla circolare n.47/E, del 27 settembre 2010, congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro.

Gli istituti, sopra indicati, così come disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, in quanto in linea con le indicazioni delle citate circolari n.3/E e n.19/E/2011, congiuntamente alle somme risultanti dall'applicazione di quanto stabilito alla lettera A), potranno essere utilizzati dalle Aziende ai fini delle detassazioni ai singoli operai del 10%, nel limite massimo di 6.000 euro annui, e per salari non superiori a 40.000 euro annui, per l'anno 2011.

Il presente accordo, fatto salvo quanto previsto alla lettera A), avrà validità, nelle Provincie di Firenze e Prato, conformemente ad eventuali modifiche di legge (artt.22 e 33, legge 12 novembre 2011, n.183), anche per l'anno 2012 e comunque fino al rinnovo del Contratto Interprovinciale di lavoro, del 30 dicembre 2008.

Il presente accordo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.3, legge n.402/1996, sarà depositato alle Direzioni Provinciale del Lavoro (D.P.L.) di Firenze e Prato, a cura delle rispettive Unioni Agricoltori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Le Parti :

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di FIRENZE	FLAI – CGIL Firenze
_____	_____
UNIONE PRATESE AGRICOLTORI	FLAI – CGIL Prato
_____	_____

COLDIRETTI di FIRENZE e PRATO

FAI – CISL di Firenze e Prato

C.I.A. di Firenze e Prato

UILA – UIL di Firenze e Prato